



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

(applicabile per le spese sostenute nel periodo 2017 – 2020)

N O R M A T I V A

- ✓ Art. 3, Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (convertito con Legge n. 9 del 21.02.2014)
- ✓ Art. 1 co. 35, Legge n. 190 del 23.12.2014 (che ha sostituito le disposizioni precedenti)
- ✓ Decreto MEF del 27.05.2015 (G.U. n. 174 del 29.07.2015)
- ✓ Circolare A/E n. 5 del 16.03.2016
- ✓ Art 1, co. 15-16 Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017)
- ✓ Circolare A/E n. 13 del 27.04.2017

B E N E F I C I A R I

- ✓ Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore economico in cui operano
- ✓ Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
- ✓ Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.

Possono essere beneficiarie dell'agevolazione anche le imprese costituite successivamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014

T I P O L O G I A D I A T T I V I T A ' D I R & S A M M I S S I B I L I

- ✓ Lavori sperimentali o teorici volti all'acquisizione di nuove conoscenze senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
- ✓ Attività di ricerca o di indagine volte ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare prodotti, processi o servizi esistenti



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

- ✓ Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale (e di altro tipo) allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità (che possono essere condotti anche in altre fasi della ricerca), purché non siano destinati ad uso commerciale
- ✓ Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Le attività di R&S ammissibili possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico (es. storico, sociologico etc...).

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti.

COSTI AMMISSIBILI

- a) **personale impiegato nelle attività di R&S (personale altamente qualificato e personale tecnico)** che sia:
- I. dipendente dell'impresa con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili, e commerciali;
 - II. in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa.

Viene considerata ammissibile anche l'eventuale retribuzione per l'attività di R&S svolta dall'amministratore non dipendente dell'impresa. L'incremento delle spese oggetto del credito d'imposta può essere determinato da: assunzione di nuovo personale, aumento della retribuzione, aumento delle ore di lavoro dedicate all'attività di R&S.

- b) quote di ammortamento delle **spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'IVA; l'ammortamento rilevante è sempre quello ordinario o tabellare applicato al costo sostenuto per l'acquisto o la produzione del bene, al lordo dei contributi ricevuti. Non rilevano i super – ammortamenti (legge di stabilità 2016);
- c) **spese relative a contratti di ricerca** stipulati con università, enti di ricerca o con altre imprese comprese le start-up innovative esterne al gruppo societario.



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

In tale categoria possono rientrare anche i compensi corrisposti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi ed organizzazione. Il soggetto commissionario dell'attività di R&S può impegnarsi a svolgere direttamente o indirettamente l'attività. L'oggetto sociale del soggetto commissionario può essere diverso da R&S; l'impegno su commissione deve essere coerente con l'attività svolta dal commissionario. L'acquisizione da parte del committente dei risultati della ricerca deve essere effettuata nell'ambito di un'operazione realizzata alle normali condizioni di mercato;

- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Le spese sostenute possono riguardare anche progetti di R&S avviati anteriormente al periodo di imposta in corso al 31.12.2014.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riguarda gli investimenti in attività di R&S effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **50% della spesa incrementale** ossia, della spesa in attività di R&S sostenuta in eccedenza rispetto alla media di quella realizzata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al **31 dicembre 2015**.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

L'importo massimo annuale riconosciuto è pari a **20 milioni di euro** per ciascun beneficiario. La **soglia minima di spesa** in attività di R&S deve essere **pari, almeno, a 30 mila euro in ciascun periodo di imposta** in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

DOCUMENTAZIONE

I controlli sono svolti dall'Agenzia delle Entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è cumulabile con:

- ✓ Superammortamento e Iperammortamento
- ✓ Nuova Sabatini
- ✓ Patent Box
- ✓ Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- ✓ Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- ✓ Fondo Centrale di Garanzia